

DIRETTIVA 95/51/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1995

che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

considerando quanto segue :

- (1) Ai sensi della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 94/46/CE⁽²⁾, taluni servizi di telecomunicazione sono stati aperti alla concorrenza e gli Stati membri sono stati invitati a prendere le misure necessarie per garantire che i gestori interessati siano autorizzati a prestare tali servizi; in ordine alla telefonia vocale destinata al grande pubblico, la direttiva consente agli Stati membri di mantenere in essere i diritti esclusivi o speciali; la risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993,⁽³⁾ riconosce che detta deroga può essere eliminata a partire dal 1° gennaio 1998 con un periodo di transizione per alcuni Stati membri.

Nel corso delle consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione nel 1992 sulla situazione esistente nel settore dei servizi di telecomunicazioni, l'efficacia delle misure di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, in particolare la liberalizzazione della trasmissione dati, dei servizi a valore aggiunto e della fornitura del servizio voce/dati alle imprese e ai gruppi chiusi di utenti, è stata messa in discussione da molti prestatori di servizi e utenti dei servizi stessi.

- (2) Le restrizioni di natura normativa che impediscono l'uso di infrastrutture alternative per la fornitura di servizi liberalizzati, in particolare le restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo, sono la principale causa di una situazione caratterizzata sempre da gravi ostacoli. I potenziali prestatori di servizi devono dipendere attualmente dalla capacità di trasmissione delle linee affittate messa a disposizione dagli organismi di telecomunicazioni che sono spesso concorrenti nel comparto dei servizi liberalizzati. Per risolvere tale problema, nella sua

risoluzione del 20 aprile 1993 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare al più presto le misure necessarie per sfruttare appieno il potenziale offerto dall'infrastruttura esistente di reti cablate per i servizi di telecomunicazioni e di eliminare immediatamente le restrizioni vigenti negli Stati membri in materia di uso delle reti cablate per servizi non riservati⁽⁴⁾.

- (3) Sulla base di detta risoluzione la Commissione ha completato due studi sull'uso delle reti televisive via cavo e delle infrastrutture alternative per la prestazione dei servizi di telecomunicazioni già aperti alla concorrenza in base al diritto comunitario: « The Effects of Liberalization of Satellite Infrastructure on the Corporate and Closed User Group Market », Analysis, 1994 e « L'impact de l'autorisation de la fourniture de services de télécommunications libéralisés par les câblo-opérateurs » a cura di IDATE, 1994. I risultati fondamentali di tali studi sottolineano, tra l'altro, il ruolo potenziale delle reti televisive via cavo al fine di ovviare al ritmo più lento di innovazione e al ritardo registrato dai servizi liberalizzati all'interno dell'Unione europea. La liberalizzazione di tali reti contribuisce al superamento dei problemi riguardanti il livello elevato dei prezzi e la mancanza di capacità adeguate derivanti per gran parte dalla natura esclusiva che caratterizza attualmente la fornitura di infrastrutture nella maggior parte degli Stati membri. Le reti gestite dai cablodistributori autorizzati offrono infatti la possibilità di prestare un numero sempre maggiore di servizi, oltre alle emissioni televisive, qualora vengano effettuati ulteriori investimenti. L'esempio del mercato statunitense è significativo per la comparsa di nuovi servizi basati sull'abbinamento immagini/telecomunicazioni al momento dell'eliminazione di determinati ostacoli di natura normativa.
- (4) Alcuni Stati membri hanno pertanto abolito le restrizioni esistenti sulla fornitura di alcuni servizi dati e/o servizi non riservati di telefonia su reti televisive via cavo. Uno Stato membro autorizza la telefonia vocale. Tuttavia altri Stati membri hanno mantenuto severe restrizioni sulla prestazione di servizi diversi dalla diffusione di emissioni televisive su tali reti.

⁽¹⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 39.